

Allegato "A" al n. 87584/27417 di Repertorio

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI ETS"
BESOZZO (VA)

Art. 1

- Origine, Denominazione, Sede -

1. Nel secondo decennio del 1900 il "Cotonificio di Besozzo", sito in Besozzo inferiore - località Scissone - di proprietà del dott. Comm. Luigi Roncari, nel quale era effettuata la filatura e torcitura del cotone, veniva acquistato dal cav. Luigi Ronzoni che dava un nuovo impulso al complesso industriale, portando l'organico delle maestranze lavoratrici a circa 200 persone, nella massima parte di Besozzo.

Il cav. Luigi Ronzoni, sensibile al problema che a Besozzo numerosi vecchi lavoratori si trovavano al tramonto della vita privi di sostentamento e di qualsiasi forma di assistenza, acquistò, nel 1935, l'ex villa del dott. Roncari e fondò a sue spese, la "Casa di Riposo per anziani", con una capienza iniziale di 15 persone, che dedicò alla memoria dei defunti genitori "Giuseppe e Giuliana Ronzoni". La conduzione della Casa venne affidata a un gruppo di religiose dell'Ordine delle Suore di S. Croce che da pochi anni avevano aperto una Casa in Besozzo poi divenuta "Istituto Rosetum" e "Casa Provincializia".

Alla sua morte, avvenuta il 13 febbraio 1945, Luigi Ronzoni disponeva, con testamento olografo del 2 maggio 1941, vari lasciti in favore delle numerose opere di bene da lui istituite in Lombardia, esprimendo il desiderio che tali opere fossero costituite in "enti morali".

Nel pieno rispetto delle volontà testamentarie del fondatore, la Casa di Riposo di Besozzo, veniva eretta in "Ente Morale" con decreto del Presidente della Repubblica n. 6088/34, in data 29 marzo 1952.

L'evoluzione dei tempi, il grave problema della terza età venuto alla ribalta in campo nazionale, la volontà di assicurare una vita confortevole ha creato alle amministrazioni della Casa preoccupazioni e non semplici problemi da risolvere. L'edificio, malgrado i notevoli lavori effettuati, tenuta presente la vetustà, è stato ad un certo momento non più ritenuto idoneo, sia per capienza sia perché non rispondente alle indispensabili necessità.

Dopo numerose riunioni aperte anche alla cittadinanza, nelle quali sono state ampiamente discusse le necessità, si è indicata come sede più idonea, sia per la posizione che per il suo vasto complesso immobiliare, l'ex collegio convitto delle "Madri Canossiane", che successivamente è stato acquistato, ristrutturato ed è diventato l'attuale sede della casa di riposo.

Con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia in data

23 dicembre 2003 n. VII/15758 (provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. n.3 serie ordinaria del 12 gennaio 2004) è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della L.R. 13 febbraio 2003 n.1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'Istituto di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) "Casa di riposo Giuseppe e Giuliana Ronzoni" in Fondazione ONLUS, con effetto dal 1° gennaio 2004 che ha assunto la denominazione di "FONDAZIONE Giuseppe e Giuliana Ronzoni" - ONLUS, ottenendo l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 31 dicembre 2003; con effetto dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l'anagrafe delle ONLUS e la Fondazione ha deliberato in data 18 marzo 2026 di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adottando la qualifica di Ente del Terzo Settore.

2. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17 - Codice del Terzo Settore (CTS) è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE Giuseppe e Giuliana Ronzoni ETS"** con sede legale a Besozzo provincia di Varese.

3. La Fondazione, previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" "ETS".

Art. 2

- Scopi istituzionali e attività -

1. La fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel quadro del disposto dell'art. 4 comma 1 del CTS che prevede lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nello specifico la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), d), i), k) e q) dell'art. 5 del CTS e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (lettera a) dell'art 5 del CTS);

b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art 5 del CTS);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c) dell'art 5 del CTS);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art 5 del CTS);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lettera i) dell'art 5 del CTS);

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) dell'art 5 del CTS);

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art 5 del CTS).

2. La fondazione nell'ambito delle attività previste dall'art. 5 del CTS concentra la propria azione sulle seguenti attività di:

- assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione e ricerca scientifica nell'area socio sanitaria e assistenziale;

- offerta di servizi assistenziali, socio-sanitari, sanitari sia di natura residenziale che semiresidenziale che ambulatoriale che domiciliare ed altre finalità di rilevanza sociale volte a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, disabili fisici e sensoriali ed in genere soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente punto 1, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4. Nell'ambito di iniziative pubbliche o private la Fondazione potrà cooperare con istituzioni, soggetti del privato sociale e quanti operano con analoghi scopi, anche mediante la stipula di convenzioni.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa,

anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5. La Fondazione riconosce, promuove e valorizza il volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con organismi di volontariato legalmente costituiti, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

E' tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. Le attività istituzionali saranno disciplinate con disposizioni regolamentari, protocolli ed istruzioni operative redatte secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Art. 3

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

- * dal **fondo di dotazione**;

- * dal **patrimonio vincolato** costituito:

- dagli avanzi di esercizio destinati a riserva statutaria;

- dalle riserve vincolate o per decisione del Consiglio di Amministrazione o perché formate con contributi ricevuti con tale specifica destinazione;

- * dal **patrimonio libero** formato con le altre riserve non destinate a riserva statutaria o a riserva vincolata.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili

pervenuti alla fondazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze ed avanzi di bilancio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma quarto dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, o in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art. 4

- Mezzi finanziari -

1. La fondazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- d) raccolta fondi.

2. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 del CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

- Organi -

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) l'organo di Controllo e il Revisore Legale.

- Libri -

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile (dal CTS, dal Codice civile e da ogni

altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria), la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 6

- Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, così nominati:

- tre membri dal Comune di Besozzo;
- un membro scelto tra i volontari di cui la Fondazione si avvale ed iscritti nel relativo Registro dei Volontari, all'uopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede l'assemblea, che si potrà tenere anche con modalità telematiche, nella quale i Volontari, iscritti nel relativo Registro dei Volontari, deliberano a maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il loro numero, il nominativo scelto tra essi Volontari chiamato a rivestire la carica di consigliere della Fondazione;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente al fine di dare continuità all'attività della Fondazione.

2. Le nomine effettuate dal Comune di Besozzo si configurano come mere designazioni intese come espressione della rappresentanza della cittadinanza locale. Tali nomine non rappresentano mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune di Besozzo.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Art. 7

- Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e vige il regime di prorogatio sino alla ricostituzione del nuovo consiglio, che deve essere nominato nel più breve tempo possibile dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione cessato, a tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente deve: (i) indicare il membro del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente; (ii) convocare l'assemblea dei Volontari per la nomina, tra gli iscritti nel Registro dei Volontari, del consigliere che deve entrare a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione; (iii) richiedere al Comune di Besozzo la nomina dei consiglieri di sua competenza.

Nel periodo di prorogatio, spetta, al Consiglio di Amministrazione scaduto, il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento della costituzione del nuovo Consiglio.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 8

- Decadenza e cessazione dei consiglieri -

1. Oltre alla cause di legge, decadono i membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

3. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente:

- in caso di cessazione di uno o più consiglieri nominati dal Comune di Besozzo, ne dà comunicazione a quest'ultimo affinché provveda alla sostituzione;

- in caso di cessazione del consigliere nominato dai Volontari, convoca l'assemblea dei Volontari per la sua sostituzione;

- in caso di cessazione del consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente, convoca il Consiglio di Amministrazione in carica che procederà per cooptazione alla nomina del nuovo consigliere.

4. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decadrà l'intero Consiglio.

Art. 9

- Adunanze del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del

Bilancio; si raduna inoltre su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi a tutti coloro che hanno diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e purchè sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: **(i)** il luogo fisico di convocazione ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire, in caso di collegamento telematico, le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione; **(ii)** il giorno e l'ora dell'adunanza; **(iii)** l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo fisico ove il consiglio si raduna è presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nel territorio Italiano.

Su decisione del Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il Direttore Generale e/o il Direttore della Segreteria Amministrativa.

3. Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo; ricorrendo i presupposti di cui sopra, con il consenso unanime dei partecipanti, possono essere trattati anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute con possibilità degli aventi diritto di intervenire mediante intervento di persona nel luogo fisico dove il Consiglio sia di volta in volta convocato o, ove previsto, mediante mezzi di telecomunicazione, cosicchè, in caso di collegamento telematico, vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di Consiglio totalitario, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione;

(v) nel luogo fisico di convocazione dovrà essere presente il segretario verbalizzante.

Art . 10

- Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -

1. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

3. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Segretario del Consiglio verbalizza le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario la verbalizzazione è affidata ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 11

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approvare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che

all'estero nonché reti di impresa, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;

- delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;

- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni e la tenuta del Registro dei Volontari;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;

- nomina l'organo di controllo;

- nomina il Revisore Legale dei Conti;

- nomina l'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e gli amministratori delegati nei limiti della delega hanno la rappresentanza della Fondazione.

Art. 12

- Presidente e Vice Presidente -

1. Il Presidente viene eletto fra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha funzioni sostitutive del Presidente qualora questo fosse assente o impossibilitato a svolgere la funzione.

Art. 13

- Compiti del Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 14

- Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti -

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico; l'Organo di Controllo rimane in carica quattro esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. In caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 15

- Esercizio finanziario e bilancio -

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo; l'approvazione può essere differita entro il 30 giugno su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2 del presente Statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

3. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

- Regolamenti -

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Fondazione e i rapporti tra la stessa, i terzi ed il personale dipendente potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni che verranno compilati ed approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Per eventuali rami di attività per la gestione dei quali è prescritta la formazione della "Carta dei servizi" essa sarà redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità prescritte dalle vigenti normative e linee guida in materia di servizi pubblici.

Art. 17

- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del

Codice del Terzo Settore.

Art. 18

- Norme generali -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto, valgono, in quanto applicabili, il D.Lgs. 117/17, le norme del Codice Civile vigenti e le altre disposizioni di legge in materia.
2. Le previsioni del presente statuto e quelle eventualmente approvate nei regolamenti interni che, per modificazioni e/o integrazioni del vigente ordinamento dovessero risultare in contrasto si intendono abrogate a favore delle disposizioni stesse dalla data di entrata in vigore della normativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla riformulazione della norma statutaria o regolamentare abrogata nel più breve tempo possibile.

Varese, Via Finocchiaro Aprile n.5, lì 20 marzo 2026

F.to Renato Soma

Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

Il sottoscritto Notaio Ferdinando Cutino dichiara, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Besozzo, lì 24 marzo 2026